




Allegato A

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO  
PER L'ELEZIONE DIRETTA  
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ESEMPLIFICAZIONI



<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>

Il voto va al gruppo n. 1 ed ai candidati a consigliere ed a presidente della provincia ad esso collegati (art. 74, comma 5, primo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/00).

<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	1	<del><b>NOME E COGNOME</b></del> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
	2	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	3	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>




Il voto si attribuisce al candidato a consigliere votato, al gruppo n. 1 e al candidato a presidente della provincia ad esso collegato (art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

<p><del>NOME E COGNOME</del></p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</p>	<p><del>X</del></p>	<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
	<p>2</p>	<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</p>	<p>3</p>	<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>




Il voto va al gruppo n. 1 ed ai candidati a presidente della provincia e a consigliere ad esso collegati (art. 74, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/00).

<input type="text" value="NOME E COGNOME"/> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	1	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<input type="text" value="NOME E COGNOME"/> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	2	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<input type="text" value="NOME E COGNOME"/> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	3	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>

Il voto va solo al candidato alla carica di presidente della provincia (art. 74, comma 5, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/00).

<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<b><del>NOME E COGNOME</del></b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>

La scheda contiene voti esclusivamente nulli, per l'impossibilità nelle elezioni provinciali di esprimere voto disgiunto, dando cioè la preferenza ad un candidato a presidente della provincia e, contemporaneamente, ad un gruppo collegato ad altro candidato a presidente (art. 74, comma 5, del decreto legislativo n. 267/00).

<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>

La scheda contiene voti nulli *quanto ai candidati alla carica di consigliere provinciale* perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, T.U. n. 570/60 e art. 74, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/00). Infatti non si possono votare più gruppi di candidati: essi, anche se collegati con il medesimo candidato a presidente, sono comunque in competizione tra di loro.

Invece *il voto è univoco ed è quindi valido per il candidato alla carica di presidente della provincia* collegato ai medesimi gruppi.



<input type="text" value="NOME E COGNOME"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<del>NOME E COGNOME</del> (candidato alla carica di consigliere provinciale)
<small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	<del>NOME E COGNOME</del> (candidato alla carica di consigliere provinciale)
<input type="text" value="NOME E COGNOME"/>	<input type="checkbox" value="3"/>	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
<small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		




La scheda contiene voti nulli quanto ai candidati alla carica di consigliere provinciale non essendo applicabile alle elezioni provinciali l'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; infatti, tecnicamente, nelle elezioni provinciali non si esprime voto di preferenza, tanto che l'art. 74, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/00, identifica il segno sul simbolo direttamente come voto per il candidato a consigliere.

Invece *il voto è univoco ed è quindi valido per il candidato alla carica di presidente della provincia* collegato ai medesimi gruppi.

<b>NOME E COGNOME</b>	1	<b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<del>2</del>	<b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)
<b>NOME E COGNOME</b>	3	<del><b>NOME E COGNOME</b></del> (candidato alla carica di consigliere provinciale)
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		

Il voto va al gruppo n. 2 ed ai candidati a presidente della provincia e a consigliere collegati con esso.

È del tutto nullo il voto espresso per il candidato a consigliere; infatti, in questo caso, la volontà (prevalente) dell'elettore appare quella di votare il gruppo n. 2 e, poi, di dare una preferenza (non consentita) al candidato del gruppo n. 3.

<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	 	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>

Il voto deve intendersi attribuito al solo candidato presidente e non anche al gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale, in quanto il predetto gruppo non è rappresentato nel collegio uninominale provinciale da alcun candidato consigliere.